

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

(GU n.36 del 22-9-2018)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 14 del 14 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La Regione, in coerenza con i principi della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'accesso, in particolare delle comunita' locali, a tutti i mezzi di informazione che trattano e approfondiscono tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione promuove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale prevista dall'art. 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e avuto riguardo all'art. 42, terzo comma, della stessa legge regionale n. 53/1981, la nomina del direttore responsabile e dei caporedattori delle testate di informazione giornalistica della Regione e' effettuata dall'editore in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sistema informativo regionale: il sistema informativo costituito:

1) dalle emittenti radiofoniche e televisive, ivi compresi i soggetti che trasmettono esclusivamente via web, aventi un fatturato minimo derivante da attivita' tipicamente radiotelevisive non inferiore a 100.000 euro, che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale;

2) dalle imprese e organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;

b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;

c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicitá, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;

d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicitá e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;

e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.

Art. 3

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 la Regione e' autorizzata a concedere:

a) contributi a favore del sistema informativo regionale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, secondo quanto previsto dai capi II e III;

b) ulteriori incentivi a favore del sistema informativo regionale per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico, secondo quanto previsto dal capo IV.

2. La Regione sostiene, con le modalita' di cui all'art. 9, la costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa, all'interno dei quali operi personale cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto della legge n. 150/2000.

Capo II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 4

Emittenti beneficiarie

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le emittenti radiofoniche e televisive in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede operativa nel territorio regionale;

b) essere in possesso di titolarita' di concessione o autorizzazione ministeriale;

c) essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie

nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

d) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, oppure retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);

e) essere in regola nel versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), di cui alla legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani;

f) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) per le emittenti televisive digitale terrestre:

1) redazione giornalistica composta da almeno quattro giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno due con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano, escluse le repliche;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;

4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 60 per cento del territorio regionale o l'80 per cento della popolazione regionale;

b) per le emittenti radiofoniche via etere:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;

4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 50 per cento del territorio regionale;

c) per i soggetti che trasmettono esclusivamente via web:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito della propria programmazione quotidiana, escluse le repliche;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10.

Art. 5
Emittenti escluse

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

- a) le emittenti prive dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) le emittenti sanzionate nei due anni precedenti alla presentazione della domanda dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge;
- c) le emittenti di televendite di cui all'art. 2, comma 1, lettera aa), numero 6), del decreto legislativo n. 177/2005;
- d) le emittenti sanzionate ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) le emittenti già beneficiarie di contributi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radio-diffusione sonora a carattere comunitario di cui all'art. 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

Capo III
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA
DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI A VALENZA REGIONALE

Art. 6
Imprese e organismi di informazione beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le imprese e gli organismi di informazione in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede operativa nel territorio regionale;
- b) essere iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
- c) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'art. 26 della legge n. 69/1963, con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge n. 233/2012;
- d) essere in regola nel versamento dei contributi all'INPGI e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma giornalisti italiani;
- e) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia di pubblicazioni, le imprese e gli organismi di informazione di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee:
 - 1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato

secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;

b) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni su supporto informatico e diffusione on line:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10.

Art. 7 Pubblicazioni escluse

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

a) le pubblicazioni facenti capo a imprese e organismi di informazione privi dei requisiti di cui all'art. 6;

b) le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari;

c) le pubblicazioni aventi un esclusivo carattere tecnico-specialistico, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;

d) le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici;

e) le pubblicazioni facenti capo a ordini e categorie professionali, associazioni di categorie economiche, nonché a organizzazioni politiche e sindacali, a enti culturali e associazioni sportive;

f) le pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli-Venezia Giulia già beneficiarie di contributi regionali ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

Capo IV INCENTIVI A FAVORE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI PER ASSUNZIONI, STABILIZZAZIONI E NUOVI INQUADRAMENTI DI PERSONALE GIORNALISTICO

Art. 8 Assunzioni e stabilizzazioni di personale giornalistico nel sistema informativo regionale

1. I soggetti di cui ai capi II e III, inclusi i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e all'art. 7, comma 1, lettera f), possono beneficiare di incentivi in relazione all'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento, e alla stabilizzazione di personale giornalistico con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale, per due anni, per ogni nuova assunzione o stabilizzazione.

3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande, nel limite massimo di 6.000 euro annuali, per due anni, per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali, per due anni, per ciascuna stabilizzazione.

4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 e' fissato nella misura massima di cui al comma 3.

5. Nel regolamento di cui all'art. 10 sono altresì previste forme di prioritari incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all'art. 33 della legge n. 69/1963 ed e' prevista la cumulabilita' con eventuali agevolazioni o decontribuzioni per i giovani di cui all'art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e di cui all'art. 8, commi da 77 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilita' 2018).

6. Le assunzioni e le stabilizzazioni oggetto dell'incentivo devono riguardare rapporti contrattuali con sede di servizio nel territorio regionale.

Art. 9

Assunzioni e nuovi inquadramenti di personale giornalistico negli enti locali

1. Gli enti locali della Regione che abbiano istituito o intendano costituire, anche in forma associata, uffici stampa al cui interno operi personale iscritto all'albo dei giornalisti, possono beneficiare di incentivi per l'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, e per la copertura dei costi connessi ai nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 3, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale per due anni per ogni nuova assunzione o inquadramento contrattuale.

3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande e non possono in ogni caso superare il limite massimo di 6.000 euro annuali per due anni per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali per due anni per ciascun nuovo inquadramento.

4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 e' fissato nella misura massima di cui al comma 3.

5. Nel regolamento di cui all'art. 10 sono altresì previste forme di prioritari incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all'art. 33 della legge n. 69/1963.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 10

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2,

le pubblicazioni escluse di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili, i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui agli interventi previsti ai capi II, III e IV, nonche' le misure degli incentivi di cui ai capi II e III, e le forme di prioritari' incentivanti di cui all'art. 8, comma 5, e art. 9, comma 5.

2. Il regolamento e' emanato previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 11

Divieto di cumulo di contributi

1. Gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la loro attivita' nel settore dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo destinatari di appositi contributi ai sensi delle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), non possono accedere ai contributi della presente legge.

Art. 12

Rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 13

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, per gli esercizi 2018 e 2019, i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), lettera c), numero 1), e all'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), e comma 2, lettera b), numero 1), si intendono soddisfatti anche con contratti a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.

Art. 14

Norme finanziarie

1. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e di cui all' art. 4, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e di cui all' art. 6, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e di cui all' art. 8, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5

(Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 2, e di cui all'art. 9, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 900.000 euro, suddivisi in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 15

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 11/2001

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2001 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le attivita' di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione Cronache" (ARC) di cui all'art. 254 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e dall'Ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.».

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 9 febbraio 2018

SERRACCHIANI

(Omissis).